



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco DE STEFANO	- Presidente -
Dott. Pasquale GIANNITI	- Consigliere -
Dott. Cristiano VALLE	- Consigliere -
Dott. Augusto TATANGELO	- Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI	- Rel. Consigliere -

Oggetto

INDEBITO ARRICCHIMENTO
Accise sull'energia elettrica - Sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 - Conseguenze - Ripetizione - Sussistenza

R.G.N. 20300/2024

ha pronunciato la seguente

Cron.

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso 20300-2024 proposto da:

Ud. 16/10/2025

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante "*pro* Adunanza camerale *tempore*", domiciliata "*ex lege*" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A., in persona del procuratore speciale, Avvocato ██████████, domiciliata "*ex lege*" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████;

- controricorrente -

nonché contro



██████ S.P.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", domiciliata "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 2570/2024, della Corte d'appello di Napoli, depositata in data 11/06/2024;

udita la relazione della causa svolta, nell'adunanza camerale tenuta in data 16/10/2025, dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La società ██████ S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2570/24, dell'11 giugno 2024, della Corte d'appello di Napoli che – accogliendo i gravami esperiti dalle società ██████ S.p.a. e ██████ S.p.a. avverso la sentenza n. 526/21, del 31 marzo 2021, del Tribunale di Avellino – ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito, proposta dalla società ██████ relativamente alle somme dalla stessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, somministratale dalle società ██████ e ██████

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, ██████ e ██████ onde ottenere la restituzione delle accise provinciali, di cui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, "addebitate dai fornitori di energia elettrica alla società in bolletta".



Respinta dall'adito Tribunale l'eccezione di incompetenza, sollevata dalle convenute, avendo esso ritenuto che la controversia vertesse sulla richiesta di ripetizione dell'indebito per incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva dell'Unione europea 2008/118/CE (e, dunque, su "questione non connessa al contratto, alla sua validità ed esecuzione"), la domanda attorea veniva accolta. Il giudice di prime cure, infatti, riteneva l'illegittimità dell'addizionale per difetto di finalità specifica e, dunque, il contrasto con la richiamata Direttiva europea, disapplicando così la norma interna e condannando, rispettivamente, [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento di € 9.438,02 e di € 13.973,35, oltre interessi.

Esperito gravame dalle convenute soccombenti, il giudice d'appello lo accoglieva in relazione al suo quarto motivo, con il quale era stata dedotta l'impossibilità della disapplicazione della normativa interna per contrasto con la direttiva unionale, avendo quest'ultima efficacia solo orizzontale.

3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] sulla base di un solo motivo.

3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – "violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione e per omessa disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988 e della direttiva n. 2008/118/CE".

Assume il ricorrente essere "del tutto irrilevante ed influente la questione relativa alla diretta applicabilità o non della direttiva n. 218/2008 e alla efficacia verticale e/o orizzontale della stessa", e ciò "in quanto l'accoglimento della domanda ex art. 2033 cod. civ. di cui trattasi non implica la diretta disapplicazione da parte del Giudice della norma interna per contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia tra privati".



Nella specie, infatti, risulterebbe sufficiente “una valutazione meramente incidentale” che investa la “legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall’Erario verso il fornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale)”. In sostanza, l’accoglimento dell’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. avverrebbe sulla base di “un’argomentazione a cascata, che dall’affermazione della disapplicazione della normativa interna nei rapporti di natura tributaria e verticale tra fornitore ed Erario individua l’assenza di *causa solvendi* al pagamento effettuato, qualificandolo indebito oggettivo e giustificandone la ripetizione”, e ciò “essendo il rapporto tributario tra fornitore e amministrazione finanziaria il presupposto di quello di natura civilistica tra il primo e il consumatore finale”.

4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

6. La controricorrente [REDACTED] ha presentato memoria.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso va accolto.



8.1. Il suo unico motivo, infatti, è fondato.

8.1.1. Questa Corte ha avuto modo di intervenire, più volte, su controversie del tipo di quella oggetto del presente giudizio, benché concluse con statuizioni dei giudici del merito di segno opposto (vale a dire, di accoglimento delle domande di ripetizione degli utenti) a quella della sentenza qui impugnata.

In particolare, sono state rese, nella presente sede di legittimità, una serie di decisioni che – pronunciate in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) della norma di riferimento [e, cioè, dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] – hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra *solvens* e *accipiens*, la



caducazione *ex tunc* della causa giustificatrice della prestazione” (Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025, nn. 24928 e 24929).

In ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n. 13740 del 2025, *cit.*, per giustificare, in uno con l’accoglimento del presente ricorso, la fondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nella relazione contrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta. E ciò ancorché a tale conclusione debba pervenirsi per un profilo, ora, diverso – la caducazione per incostituzionalità, con effetto sostanzialmente *ex tunc*, della normativa che l’aveva giustificata fino alla sua abrogazione (salvo, beninteso, il limite dei rapporti esauriti) – da quello in origine agitato, incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà, a vario titolo, al diritto eurounitario.

9. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:

“la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27



gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso «ab origine» indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere, agli utenti, il pagamento dell'addizionale sulle accise, giustificando, pertanto l'azione di ripetizione dell'indebito dei secondi verso i primi».

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16 ottobre 2025.

Il Presidente
Franco DE STEFANO

